



CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L.R. 7 del 14 marzo 2003

Articolo 1 Finalità

1. La Regione promuove, sostiene e valorizza le iniziative culturali finalizzate a favorire l'integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità campana, valorizzandone la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

2. Sono ammesse a contributo le iniziative avente ad oggetto iniziative di studio e documentazione attinente ai beni e alle attività culturali, convegni, mostre e rassegne, iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania, ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.

Articolo 2 Soggetti richiedenti

Possono fare richiesta di contributo gli Enti e le Associazioni iscritti nell'Albo della Cultura (art. 6 della L.R. 7/2003), gli Istituti di Alta cultura - iscritti nella sezione speciale dell'albo (ex art. 7) e le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti di Cultura non iscritti negli albi regionali (ai sensi dell'art. 11).

Articolo 3 Disponibilità economica

1. Le risorse finanziarie attribuite alla L.R. 7/2003 sono iscritte in bilancio sul capitolo di spesa 5104 denominato "ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE (L.R. 14.3.2003 N. 7)" missione 5 programma 2 e sono destinate, fatta salva la quota di cui alla DRG n. 1467/2006, al sostegno delle iniziative previste dall'art. 6 (Enti e Associazioni iscritti nell'Albo della Cultura), dall'art. 7 (gli Istituti di alta cultura - iscritti nella sezione speciale dell'albo) e dall' 11 (Associazioni, Fondazioni e Enti di Cultura non iscritti negli albi regionali).



2. Il 50% delle risorse disponibili è assegnato alle richieste di contributo degli enti iscritti negli Albi ex artt. 6 e 7, di cui il 35% alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 7 della normativa, il 15% alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 6, il restante 50% delle risorse disponibili è assegnato alle istanze effettuate ai sensi dell'art. 11 della normativa.

3. Qualora le risorse assegnate per una finalità risultino superiori rispetto alle richieste prevenute, la parte eccedente verrà ripartita fra le altre due finalità in maniera proporzionale alle istanze pervenute.

Articolo 4 Finalità, termine e modalità di presentazione delle domande

1. Si prenderanno in considerazione per l'assegnazione di un contributo esclusivamente le istanze per le iniziative culturali afferenti alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Tali istanze devono pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2017 per le attività svolte o da svolgere al 1 gennaio al 31 dicembre 2017, da parte degli Enti di cui all'articolo 2.

3. Le domande di contributo devono contenere, a pena di esclusione, una richiesta di contributo su carta intestata, una relazione delle attività svolte o da svolgere ed un “piano dei costi” delle spese effettivamente sostenute, o da sostenere relative all'iniziativa (secondo il format allegato al presente provvedimento), copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; qualora l'Ente richiedente presenti istanza per la prima volta, occorre allegare copia dello Statuto e dell'atto Costitutivo. Le domande devono essere datate e firmate.

4. Le istanze di contributo, già pervenute dall'inizio dell'anno in corso saranno ritenute ammissibili, subordinatamente all'invio da parte dei richiedenti del predetto modello “piano dei costi”.

5. La mancata trasmissione del predetto modello “piano dei costi” comporta la impossibilità di essere ammessi al riparto delle risorse disponibili e di conseguenza all'assegnazione del contributo.

Articolo 5 Modalità e criteri per l'attribuzione dei contributi



1. Saranno ammesse a contributo le istanze che possiedano tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4.

2. Saranno ammesse a contributo le istanze pervenute nei termini e che prevedano progetti in linea con le finalità di cui all'art. 1.

3. Il riparto viene effettuato sulla base delle risorse disponibili e in misura percentuale calcolata relativamente all'importo di spesa indicato nel modello “piano dei costi” (allegato al presente provvedimento), in cui vanno elencate a consuntivo le spese per le attività effettivamente realizzate o da realizzarsi.

Articolo 6 Costi ammissibili

1. I costi del personale saranno ritenuti ammissibili in misura non superiore al 30% della spesa complessiva, mentre i costi di funzionamento della struttura (es. affitto sede, utenze, spese telefoniche ecc..) saranno ritenuti ammissibili in misura non superiore al 10% della spesa complessiva.

2. In caso di difformità si procederà d'ufficio, in sede di verifica del piano dei costi, alla decurtazione delle spese eccedenti tali limiti percentuali.

Articolo 7 Principio dell'univocità

I soggetti richiedenti possono beneficiare di un solo contributo regionale. Pertanto, è motivo di esclusione aver beneficiato di un altro contributo regionale per lo stesso esercizio finanziario per la medesima iniziativa.

Articolo 8 Rendicontazione

1. Per la liquidazione del contributo assegnato con apposito decreto dirigenziale, è necessario presentare, entro 90 giorni dalla comunicazione, idonea documentazione rendicontativa, contenente :

a. una relazione dettagliata dell'attività ammessa a contributo;

b. prospetto contabile di tutte le spese e delle eventuali entrate relative all'evento ammesso a contributo;



c. copia della documentazione contabile relativa all'evento (non saranno ammessi scontrini fiscali, spese legali e consulenze);

d. copie delle quietanze di pagamento per le spese di importo superiore a € 3.000,00 (non saranno ammessi pagamenti in contanti rateizzati sullo stesso documento contabile);

e. copia del codice IBAN intestato all'Ente richiedente (non saranno ammessi pagamento a favore di soggetti terzi, mentre è possibile liquidare con quietanza in favore del legale rappresentate solo per contributi inferiori a € 1.000,00);

f. dichiarazione in materia di DURC;

g. dichiarazione dei spesa del beneficiario (allegato a);

h. copia del documento del legale rappresentate;

i. copia della dichiarazione in materia di ritenuta alla fonte 4%, ai sensi del D.P.R. 600/1973;

2. Dovrà essere rendicontato una somma pari al doppio il contributo assegnato .

Articolo 9 Motivi di revoca

il contributo concesso verrà revocato nei seguenti casi:

- (1) se per due esercizi finanziari il soggetto richiedente non ha rendicontato altri contributi regionali assegnati per la stessa normativa;
- (2) qualora l'iniziativa programmata non sia stata svolta nell'esercizio finanziario di riferimento;
- (3) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 8;
- (4) se la documentazione contabile presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;